

REGOLAMENTO (CE) N. 1163/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Il regolamento (CE) n. 417/2002 è così modificato:

1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Visto il regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

«Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 417/2002 fa riferimento alle definizioni e alle norme enunciate nell'allegato I della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (di seguito la «convenzione Marpol»).
- (2) Il 15 ottobre 2004 il Comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'Organizzazione marittima internazionale ha proceduto ad una revisione completa, senza variazioni sostanziali, dell'allegato I della convenzione Marpol. Il nuovo allegato modificato è entrato in vigore il 1° gennaio 2007.
- (3) Il 24 marzo 2006 il MEPC ha modificato anche la definizione di prodotti petroliferi pesanti che figura nella regola 21.2 dell'allegato I della convenzione Marpol. Tale modifica è entrata in vigore il 1° agosto 2007.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 417/2002.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

1. «convenzione Marpol 73/78»: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal protocollo del 1978, nella sua versione aggiornata;
2. «petroliera»: nave cisterna per il trasporto di idrocarburi quale definita nella regola 1.5 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78;
3. «portata lorda»: portata lorda quale definita nella regola 1.23 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78;
4. «petroliera di categoria 1»: petroliera di portata lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate il cui carico sia costituito da petrolio greggio, olio combustibile, combustibile pesante per motori diesel o olio lubrificante, nonché petroliera di portata lorda pari o superiore a 30 000 tonnellate il cui carico sia costituito da idrocarburi diversi da quelli sopra specificati, che non soddisfino i requisiti prescritti dalle regole da 18.1 a 18.9, da 18.12 a 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 e 35.3 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78;
5. «petroliera di categoria 2»: petroliera di portata lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate il cui carico sia costituito da petrolio greggio, olio combustibile, combustibile pesante per motori diesel o olio lubrificante, nonché petroliera di portata lorda pari o superiore a 30 000 tonnellate il cui carico sia costituito da idrocarburi diversi da quelli sopra specificati, che soddisfino i requisiti prescritti dalle regole da 18.1 a 18.9, da 18.12 a 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 e 35.3 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78; ogni petroliera di categoria 2 è provvista di cisterne a zavorra segregata sistemate a fini di protezione (SBT/ PL);

⁽¹⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1.

